

2. Nella casella n. 4 dei certificati di origine modulo A rilasciati dalle autorità competenti della Cambogia in applicazione del presente regolamento deve figurare la presente dicitura:

“Deroga — regolamento (CE) n. 1614/2000”.

3. Ogni mese, le autorità competenti della Cambogia presentano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di origine modulo A, in applicazione del presente regolamento, e il numero di serie di detti certificati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2002.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione